SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 ottobre 2026, n. **201**.

Modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. (26G00218) *Pag.* 1

LEGGE 6 novembre 2026, n. **202**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche. (26G00222) *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 novembre 2026.

Rideterminazione temporanea dell'aliquota d'accisa. (26A05934) *Pag.* 4

Ministero della salute

DECRETO 20 ottobre 2026.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «MultiMedica S.p.a.», in Milano, nell'area tematica di afferenza «cardiologia-pneumologia». (26A05848) *Pag.* 5

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 2 ottobre 2026.

Individuazione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia per i debiti ereditari, quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore. (26A05837) *Pag.* 6

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 28 ottobre 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Santa Marinella società cooperativa», in Roma. (26A05849) *Pag.* 7

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 674 della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. (Ordinanza n. 14/2026). (26A05846) *Pag.* 9

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Approvazione del quinto stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche e del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025. Integrazioni all'allegato A dell'ordinanza n. 9 del 27 marzo 2026 e all'allegato A dell'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026. (Ordinanza n. 15/2026). (26A05847) . . . *Pag.* 11

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, coordinato con la legge di conversione 6 novembre 2026, n. 202, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.». (26A05912) *Pag.* 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiocolchicoside, «Tioside». (26A05801) *Pag.* 25

Proroga dell'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano, a base di magaldrato, «Riopan» (26A05802) *Pag.* 26

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina, «Minirin/DDAVP». (26A05803) . *Pag.* 26

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di itraconazolo, «Sporanox». (26A05804). *Pag.* 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macitentan, «Macitentan Reig Jofre». (26A05820) *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colfri» (26A05821). *Pag.* 28

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e ezetimibe, «Maoris». (26A05822) *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clidix» (26A05823) *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rozetimad» (26A05824) *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Posaconazolo Zentiva» (26A05825). *Pag.* 30

Rettifica della determina n. 515/2026 del 18 settembre 2026, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Pensa». (26A05826) *Pag.* 30

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Ciliegia delle Colline Veronesi» e pubblicazione del disciplinare di produzione. (26A05819) *Pag.* 31

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 58 del 27 ottobre 2026 - Appalto n. 3/2026: procedura aperta *ex* articoli 71 e 141 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione («CSE»), ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per i lavori da eseguire nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, tratta «Rebaudengo - Politecnico». (26A05836) . . *Pag.* 33

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 ottobre 2026, n. **201**.

Modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Introduzione dell'articolo 144-*ter *del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*

1. Dopo l'articolo 144-*bis* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 144-*ter (Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante)*. — 1. Su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento è tenuto a dare pubblicità, senza oneri per l'interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale.

2. L'interessato, in caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 da parte del direttore o del responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica, può rivolgere una segnalazione al Garante. Il Garante decide nei cinque giorni successivi e, all'esito di tale procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l'indagato o l'imputato».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Garante per la protezione dei dati personali provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 632):

Presentato dall'on. Enrico COSTA (FI) ed altri, il 24 novembre 2022.

Assegnato alla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 31 gennaio 2023, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione).

Esaminato dalla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 29 luglio 2025; il 2 e il 9 dicembre 2025; il 24 febbraio 2026; il 1°, il 9, il 15 e il 29 aprile 2026; il 7 maggio 2026.

Esaminato in Aula l'11 e il 27 maggio 2026 e approvato il 28 maggio 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1919):

Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia), in sede redigente, il 18 giugno 2026 con il parere delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazione, innovazione tecnologica).

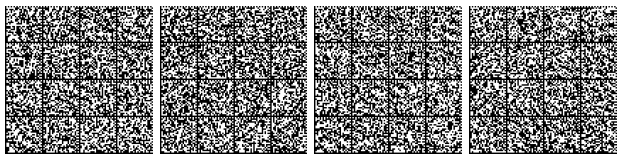
Esaminato dalla Commissione 2ª (Affari esteri e difesa), in sede redigente, l'8, il 15, il 28 e il 29 luglio 2026.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 28 ottobre 2026.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174 - Suppl. Ordinario n. 123.

26G00218

LEGGE 6 novembre 2026, n. **202**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2026, N. 157

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Modifiche all'articolo 1*-decies *del decreto-legge n. 63 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2026)*. — 1. Al fine di garantire una maggiore indipendenza energetica e consentire la valorizzazione in digestione anaerobica di tutti i residui generati dalla trasformazione di prodotti agricoli indipendentemente dalla destinazione dei prodotti finiti ottenuti, all'articolo 1-*decies* del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare" sono inserite le seguenti: "e, qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti, i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzate alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali";

b) dopo le parole: "di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono inserite le seguenti: ", a condizione che non contengano sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e che il processo di produzione non comporti il rilascio di tali sostanze. Il produttore dei residui rende disponibile al gestore dell'impianto la documentazione attestante il rispetto delle predette condizioni, ivi inclusa la caratterizzazione del processo e delle sostanze impiegate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264";

c) dopo le parole: "Allegato IX, parte B, del medesimo decreto" sono inserite le seguenti: ". L'impiego dei residui di cui al presente articolo è consentito a condizione che il digestato prodotto rispetti i valori limite di cui all'Allegato IX, parte B, del predetto decreto"».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «di pozzi, al rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «di pozzi nonché al rilascio» e le parole: «ricezione dalla» sono sostituite dalle seguenti: «ricezione della»;

al quarto periodo, le parole: «del comma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

al comma 2, terzo periodo, le parole: «profili tecnici, socio-economici» sono sostituite dalle seguenti: «profili tecnici e socio-economici»;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni del commissario *ad acta* si estendono, altresì, all'adozione di ogni atto endoprocedimentale o provvedimento autorizzatorio comunque denominato, di competenza della medesima regione o di enti locali rientranti nel relativo territorio, propedeutico e necessario alla conclusione del procedimento».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis (Misure a favore dell'elettrificazione dei consumi)*. — 1. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, adotta misure per la riduzione dei contributi a titolo di Quota potenza, legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi e, comunque, senza incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali.

Art. 2-*ter (Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)*. — 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-*bis*, comma 4, alinea, le parole: "Ai fini" sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando l'idoneità delle aree di cui al comma 1 e ai fini";

b) all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sono consentiti altresì gli interventi di cui agli Allegati B e C i cui impianti ricadano interamente nella *buffer zone* che presenti le caratteristiche di un'area idonea ai sensi dell'articolo 11-*bis*, commi 1 e 3, ai quali non si applica la disciplina semplificata di cui all'articolo 11-*quater*"».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica,»;

al comma 2, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1» e le parole: «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica,».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2029):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giorgia MELONI, dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto PICHETTO FRATIN, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo SALVINI (Governo MELONI-I), il 10 settembre 2026.

Assegnato alla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, l'11 settembre 2026, con il parere del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro).

Esaminato dalla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 15 ed il 30 settembre 2026; il 6, il 13 ed il 14 ottobre 2026.

Esaminato in Aula il 14 ottobre 2026 ed approvato il 15 ottobre 2026.

Camera dei deputati (atto n. 3148):

Assegnato alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 15 ottobre 2026, con il parere del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione Europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 21, il 27 ed il 28 ottobre 2026.

Esaminato in Aula il 3 novembre 2026 ed approvato, definitivamente, il 4 novembre 2026.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 210 del 10 settembre 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 18.

26G00222

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 novembre 2026.

Rideterminazione temporanea dell'aliquota d'accisa.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° ottobre al 31 ottobre 2026, si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, per l'adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, per il periodo dal 10 novembre al 23 novembre 2026, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è rideterminata nella misura di 632,90 euro per mille litri.

Art. 2.

Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 43,2 milioni di euro, del maggior gettito conseguito, nel periodo dal 1° ottobre al 31 ottobre 2026, in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

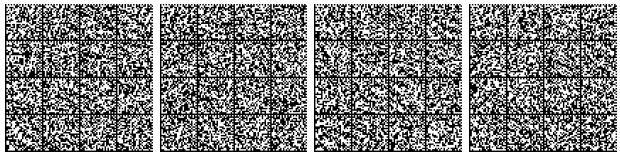
Roma, 9 novembre 2026

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1401

26A05934



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 ottobre 2026.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «MultiMedica S.p.a.», in Milano, nell'area tematica di afferenza «cardiologia-pneumologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e dall'intervenuto decreto legislativo 31 marzo 2026, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129»;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive modificazioni, il quale stabilisce che ogni quattro anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 aprile 2023, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «malattie del sistema cardiovascolare», all'IRCCS di diritto privato «MultiMedica S.p.a.», con sedi in Milano, via Fantoli n. 16/15 (sede legale e operativa) e in Sesto San Giovanni (MI) - via Milanese n. 300;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*ter* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023, adottato a parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 26 aprile 2023, sentita la Regione Lombardia, per l'IRCCS di diritto privato «MultiMedica S.p.a.», è stata individuata l'area tematica di afferenza di «cardiologia - pneumologia»;

Vista la nota del 28 agosto 2025, con la quale l'IRCCS «MultiMedica S.p.a.» (codice fiscale e partita IVA 06781690968) ha presentato istanza per la conferma del carattere scientifico per le sedi in Milano, via Fantoli n. 16/15 (sede legale e operativa) e in Sesto San Giovanni (MI) - via Milanese n. 300, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione, nominata con decreto dirigenziale 19 gennaio 2026, redatta a seguito della *site-visit* presso l'IRCCS «MultiMedica S.p.a.» nelle sedi di via Fantoli, 16/15 - 20138 Milano e di via Milanese 300 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) del 21 aprile 2026;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota prot. n. A1.2026.0814132 del 22 settembre 2026 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del carattere scientifico dell'IRCCS «MultiMedica S.p.a.», con sedi in via Fantoli, 16/15 - Milano e in via Milanese 300 - Sesto S. Giovanni (MI), nell'area tematica di «cardiologia - pneumologia»;

Decreta:

Art. 1.

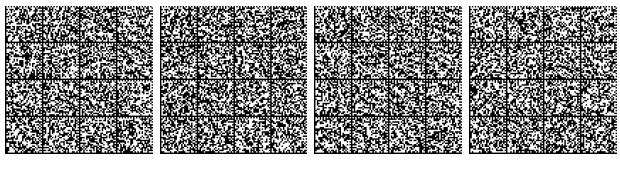
1. È confermato il carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «cardiologia - pneumologia», dell'IRCCS di diritto privato «MultiMedica S.p.a.», con sedi in Milano, via Fantoli n. 16/15 (sede legale e operativa) e in Sesto San Giovanni (MI) - via Milanese n. 300.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 20 ottobre 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A05848



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 ottobre 2026.

Individuazione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia per i debiti ereditari, quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Vista la legge 4 luglio 2024, n. 104, recante «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, il quale dopo il secondo comma dell'art. 705 del codice civile ha introdotto il terzo comma, nel quale si prevede che quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'art. 473 del codice civile e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati;

Visto, altresì, l'art. 8, comma 2, della legge n. 104 del 2024, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, l'individuazione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia prevista dall'art. 705, comma 3, del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 4 luglio 2024, n. 104, individua i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia per i debiti ereditari, quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 2.

Idoneità della garanzia

1. La garanzia di cui al presente decreto è idonea quando il relativo importo è in grado di assicurare il soddisfacimento dei debiti tributari e contributivi del testatore.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, l'esecutore testamentario richiede all'amministrazione finanziaria il certificato unico dei debiti tributari e all'INPS o agli altri enti previdenziali la certificazione dei debiti contributivi.

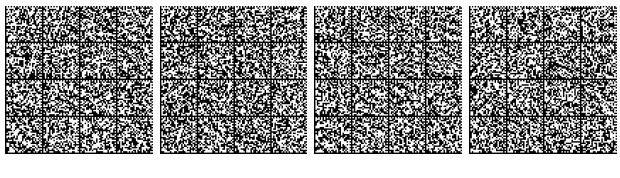
Art. 3.

Modalità di prestazione della garanzia

1. Le persone giuridiche private senza scopo lucro e gli enti del Terzo settore chiamati all'eredità stipulano, in favore dell'erario, apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei debiti ereditari. Detta fideiussione è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa.

2. La fideiussione di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, su richiesta scritta del creditore dell'eredità, corredata dalla documentazione comprovante il mancato pagamento dei debiti ereditari nei termini previsti dalla legge, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore.

3. L'efficacia della fideiussione cessa al completamento dell'inventario predisposto a cura del chiamato all'eredità ai sensi dell'art. 473 del codice civile.



Art. 4.

Esonero dalla garanzia

1. La prestazione di garanzia non è dovuta nei seguenti casi:

a) inesistenza dei debiti tributari e contributivi del testatore, risultante dai certificati di cui all'art. 2, comma 2;

b) disponibilità da parte dell'ente del Terzo settore chiamato all'eredità di un patrimonio di ammontare pari ad almeno il doppio dei debiti tributari e contributivi certificati, come risultante da una situazione patrimoniale, redatta con le modalità di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 117, del 2017, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti l'apertura della successione. La situazione patrimoniale non è necessaria ove l'ente abbia già depositato il bilancio di esercizio al Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, purché l'esercizio medesimo si sia chiuso non prima di centoventi giorni dall'apertura della successione.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 ottobre 2026

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1060

26A05837

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 28 ottobre 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Santa Marinella società cooperativa», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale n. 56758 del 28 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 30 aprile 2026, n. 30/SAA/2026, con cui la «Santa Marinella società cooperativa» (codice fiscale 02911290597), con sede legale in Roma (RM), è stata posta in scioglimento in forza dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Lucio Lecce;

Vista la nota acquisita in data 25 settembre 2026, prot. d'ufficio n. 0226826, con la quale il dott. Lucio Lecce ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dall'incarico di commissario liquidatore della disciolta società cooperativa;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla sua sostituzione nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Salvatore Cerra, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 – nell'ambito di un *cluster* di professionisti di medesima fascia – nel rispetto dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Salvatore Cerra alla richiesta di accettazione dell'incarico, formulata con nota prot. n. 253631 del 20 ottobre 2026 (giusta nota prot. n. 254223 del 21 ottobre 2026, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Salvatore Cerra, codice fiscale CRRSVT79B03M208Q, nato a Lamezia Terme (CZ) il 3 febbraio 1979, domiciliato in via Gomenizza, n. 42 - 00195 Roma (RM), è nominato commissario liquidatore della società «Santa Marinella società cooperativa» (codice fiscale 02911290597), con sede legale in Roma (RM), oggetto di scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 30 aprile 2026, n. 30/SAA/2026, in sostituzione del dott. Lucio Lecce, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

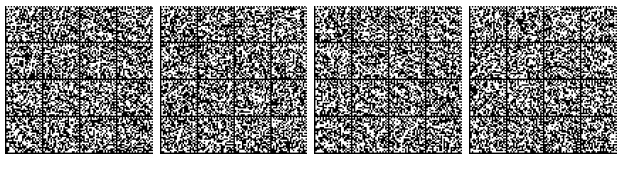
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2026

Il direttore generale: DONATO

26A05849



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 674 della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. (Ordinanza n. 14/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:

(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023;

(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023;

(iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2024;

Visto l'art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-*bis*, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-*bis* (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

Visto, altresì, l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'art. 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto, altresì, il comma 615 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025;

Visto il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile»;

Visto, in particolare, l'art. 18 del richiamato decreto-legge n. 144 del 2026 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2029 la gestione commissariale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2026;

Visto l'art. 1-*sexies*, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime Linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;

Viste le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;

n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»; e

n. 5 del 23 febbraio 2026, recante «Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonché per l'immediato avvio delle attività di progettazione»;

n. 7 del 27 marzo 2026, recante «Modifica termini per la ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 12 dell'8 luglio 2026 «Modifica termini per la ricostruzione privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

Visti, in particolare:

l'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 1 del 2025 (introdotto dall'ordinanza n. 5 del 2026) ai sensi del quale: «Entro il 31 dicembre 2026, i soggetti interessati presentano all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., la richiesta per la concessione del contributo finalizzato alla ricostruzione privata.»;

l'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 1 del 2025 (introdotto dall'ordinanza n. 5 del 2026 e da ultimo modificato con l'ordinanza n. 12 del 2026) ai sensi del quale: «Entro il 30 settembre 2026, al fine di consentire una più efficiente ed efficace gestione dei procedimenti per la concessione dei contributi, ove non sia già stata presentata la relativa richiesta, i soggetti interessati depositano all'Ufficio speciale per la ricostruzione, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., copia del contratto con il quale è stato incaricato un professionista della progettazione degli interventi che formeranno oggetto di richiesta di contributo.»;

Considerata l'avvenuta proroga al 31 dicembre 2029 della gestione commissariale finalizzata alla ricostruzione dei danni subiti dagli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia, giusto decreto-legge n. 144 del 2026;

Ritenuto conseguentemente opportuno – al fine dell'implementazione e completamento dei processi di ricostruzione privata – offrire ai cittadini un orizzonte temporale più ampio per presentare le richieste per la concessione dei contributi;

Ritenuto congruo fissare tale nuovo termine al 31 dicembre 2027, modificando di conseguenza il testo dell'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 1 del 2025;

Considerato necessario prorogare – di conseguenza – anche il termine di cui al successivo comma 7 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1 del 2025 per il deposito dei contratti con i professionisti incaricati della progettazione;

Ritenuto congruo fissare tale ultimo termine al 31 dicembre 2026;

Visti, altresì:

l'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 («Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali»);

l'art. 3 dell'ordinanza n. 5 del 2026 che ha dato attuazione alla richiamata disposizione nell'ambito dei processi di ricostruzione dei terremoti di Ancona e Umbertide, mediante l'inserimento nell'ordinanza n. 1 del 2025 dell'art. 3-*bis* («Ricostruzione di chiese e edifici di culto»);

il comma 4 del richiamato art. 3-*bis* dell'ordinanza n. 1 del 2025, ai sensi del quale: «4. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprietà pubblica o per gli interventi relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente art. 3. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente art. 3 si applicano, altresì, agli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi per i quali queste ultime non si siano proposte per la funzione di soggetto attuatore e rispetto ai quali le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dal Ministero della cultura, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Agenzia del demanio o dalle singole regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione»;

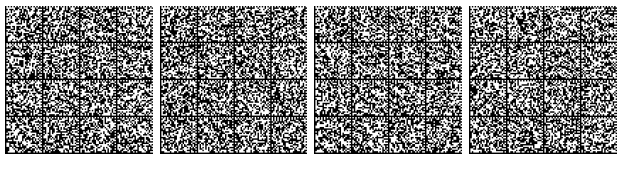
Considerato che, per mero errore materiale, è stata omessa la menzione dei comuni nell'elenco dei soggetti attuatori degli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza UE di cui all'ultimo inciso del menzionato comma 4 dell'art. 3-*bis* dell'ordinanza n. 1 del 2025;

Ritenuto, pertanto, di integrare in tal senso l'ultimo inciso del comma 4 dell'art. 3-*bis* dell'ordinanza n. 1 del 2025;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di evitare ritardi nell'implementazione degli interventi sulle chiese e gli edifici di culto discendenti da profili meramente interpretativi del quadro normativo applicabile agli stessi, nonché in ragione del fatto che la presente ordinanza contiene delle proroghe di termini in corso e di prossima scadenza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;



Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Umbria e Marche nella cabina di coordinamento del 23 settembre 2026;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025

1. All'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2027».

2. All'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, le parole «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2026».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 3-*bis *dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025*

1. All'art. 3-*bis*, comma 4, ultimo inciso, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come introdotto dall'ordinanza n. 5 del 23 febbraio 2026, le parole «dal Ministero della cultura, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Agenzia del demanio o dalle singole regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione.» sono sostituite dalle seguenti:

«dal Ministero della cultura, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Agenzia del demanio, dalle singole regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, o dai comuni.».

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 24 settembre 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2690

26A05846

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Approvazione del quinto stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche e del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, ai sensi degli articoli 3 e 3-*bis* dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025. Integrazioni all'allegato A dell'ordinanza n. 9 del 27 marzo 2026 e all'allegato A dell'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026. (Ordinanza n. 15/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:

(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023;

(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023;

(iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicate nella GazzettaUfficiale n. 76 del 30 marzo 2024;

Visto l'articolo 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 677, 678 e 678-*bis*, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:

«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori

della Regione Umbria compresi nei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-*sexies*, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

678-*bis*. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»;

Visto, altresì, l'articolo 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'articolo 1, commi 592, 593, 594 e 615, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visti gli articoli 18 e seguenti del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile»;

Visto l'articolo 1-*sexies*, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

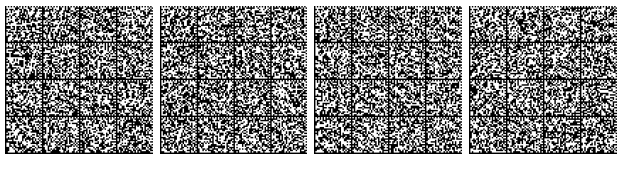
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime Linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a



seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;

Viste le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;

n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga Termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 4 del 27 gennaio 2026, recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»;

n. 5 del 23 febbraio 2026, recante «Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonché per l'immediato avvio delle attività di progettazione»;

n. 6 del 9 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-*bis*, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 - (Primo stralcio)»;

n. 7 del 27 marzo 2026, recante «Modifica termini per la ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 8 del 27 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-*bis*, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 - (Secondo stralcio) Integrazioni all'allegato A all'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026»;

n. 9 del 27 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025»;

n. 10 del 4 maggio 2026, recante «Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-*bis*, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 - (Secondo stralcio)»;

n. 11 del 28 maggio 2026, recante «Approvazione del Terzo stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche e del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi degli articoli 3 e 3-*bis* dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025. Integrazioni all'allegato A dell'ordinanza n. 9 del 27 marzo 2026 e all'allegato A all'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026»;

n. 12 dell'8 luglio 2026, recante «Modifica termini per la ricostruzione privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 13 dell'8 luglio 2026, recante «Approvazione del Quarto stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche e del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi degli articoli 3 e 3-*bis* dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025. Integrazioni all'allegato A dell'ordinanza n. 9 del 27 marzo 2026 e all'allegato A all'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026»;

Visto l'articolo 3 («Ricostruzione pubblica») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 3-*bis* («Ricostruzione di chiese e edifici di culto») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024, come introdotto dalla successiva ordinanza n. 5 del 2025;

Viste le note dell'USR Marche, acquisite ai protocolli della Struttura Commissariale con i nn. CGRTS-0035972-A-09/09/2026, CGRTS-0035980-A-09/09/2026, CGRTS-0035988-A-09/09/2026, CGRTS-0035996-A-09/09/2026, CGRTS-0035997-A-09/09/2026, CGRTS-0035998-A-09/09/2026, CGRTS-0035999-A-09/09/2026, CGRTS-0036000-A-09/09/2026, CGRTS-0036001-A-09/09/2026, CGRTS-0036002-A-09/09/2026, CGRTS-0036003-A-09/09/2026, CGRTS-0036004-A-09/09/2026, CGRTS-0036005-A-09/09/2026, CGRTS-0036006-A-09/09/2026, CGRTS-0036020-A-09/09/2026, CGRTS-0036021-A-09/09/2026, CGRTS-0036046-A-10/09/2026, CGRTS-0036047-A-10/09/2026, CGRTS-0036048-A-10/09/2026, CGRTS-0036049-A-10/09/2026, CGRTS-0036050-A-10/09/2026, CGRTS-0036051-A-10/09/2026, CGRTS-0036052-A-10/09/2026, CGRTS-0036062-A-10/09/2026, CGRTS-0036064-A-10/09/2026, CGRTS-0038735-A-21/09/2026 con le quali si comunica l'esito positivo della valutazione dei Documenti di indirizzo della progettazione (DIP), con

particolare riferimento alla stima dei costi finalizzata alla pianificazione dell'intervento, predisposti dai seguenti soggetti attuatori:

(a) Quanto al Piano opere pubbliche:

Comune di Ancona, (prot. USR n. 185697 del 29 dicembre 2025, n. 181945 del 19 dicembre 2025, n. 183066 del 22 dicembre 2025, n. 181882 del 19 dicembre 2025, n. 181847 del 19 dicembre 2025, n. 185702 del 29 dicembre 2025);

Comune di Fano, (prot. USR n. 185974 del 29 dicembre 2025, n. 186475 del 30 dicembre 2025, n. 186443 del 30 dicembre 2025, n. 186537 del 30 dicembre 2025, n. 186389 del 30 dicembre 2025, n. 0185966 del 29 dicembre 2025, n. 186430 del 30 dicembre 2025, n. 186439 del 30 dicembre 2025);

Comune di Montefalcone Appennino, (prot. USR n. 1877 del 12 gennaio 2026,);

Comune di Mergo (prot. USR n. 84654 dell'8 luglio 2026);

Comune di Isola del Piano, (prot. USR n. 40890 del 31 marzo 2026);

Comune di Mondolfo (prot. USR n. 77641 del 23 giugno 2026);

rispettivamente in relazione alle seguenti opere pubbliche:

Ex Chiesa San Francesco Auditorium, scheda AeDES n. 002 del 28 giugno 2024, stima dei costi euro 4.000.000,00 di cui euro 2.400.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 1.600.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Fano;

Palasport F. Brasili, Scheda AeDES n. 002 del 18 luglio 2024, stima dei costi euro 30.000,00 di cui euro 20.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 10.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Ancona;

Scuola dell'infanzia Albero Azzurro, scheda AeDES n. 011 del 27 giugno 2024, stima dei costi euro 1.970.000,00 di cui euro 1.200.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 770.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Fano;

Prefettura di Ancona - Torre Campanaria Comune di Ancona, Scheda AeDES n. 009 del 25 luglio 2024, stima dei costi euro 285.000,00 di cui euro 180.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 105.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Ancona;

Scuola dell'infanzia Collodi, Scheda AeDES n. 010 del 27 giugno 2024, stima dei costi euro 1.800.000,00 di cui euro 1.129.697,90 IVA esclusa per lavori ed euro 670.301,61 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Fano;

Scuola dell'infanzia «Gallizzi» - Sala mensa refettorio», scheda AeDES n. 008 del 27 giugno 2024, stima dei costi euro 350.000,00 di cui euro 200.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 150.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Fano;

Scuola primaria statale Rodari, scheda AeDES n. 001 del 27 giugno 2024, stima dei costi euro 2.415.600,00 di cui euro 1.449.360,00 IVA esclusa per lavori ed euro 966.240,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Fano;

Lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico di un edificio sito in Via San Pietro Foglio 13 P.lla 90, scheda AeDES n. 003 del 10 settembre 2024, stima dei costi euro 529.943,20 di cui euro 400.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 129.943,20 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Montefalcone Appennino;

Riparazione danni *post* sisma 2022 delle mura storiche di Mergo, Scheda AeDES nn. 001 del 22 dicembre 2025 - n. 002 del 22 dicembre 2025, stima dei costi euro 1.132.745,17 di cui euro 744.828,50 IVA esclusa per lavori ed euro 387.916,67 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Mergo;

Cimitero Carignano, scheda AeDES n. 007 del 27 giugno 2024, stima dei costi euro 500.000,00 di cui euro 300.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 200.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Fano;

Cimitero di Tavernelle – uffici servizi cimiteriali, scheda AeDES n. 009 del 10 luglio 2024, stima dei costi euro 930.000,00 di cui euro 620.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 310.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Ancona;

Ex Canonica di Castelgagliardo, Scheda AeDES n. 002 del 8 agosto 2024, stima dei costi euro 110.000,00 di cui euro 80.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 30.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Isola del Piano;

Comune di Fano Acli Sant'Andrea in Villis, Scheda AeDES n. 005 del 27/06/2024, stima dei costi euro 220.000,00 di cui euro 130.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 90.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Fano;

Cimitero di Sant'Andrea in Villis, scheda AeDES n. 006 del 27 agosto 2024, stima dei costi euro 1.650.000,00 di cui euro 804.388,48 IVA esclusa per la-

vori ed euro 845.611,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Fano;

Palazzo Malacari, scheda AeDES n. 004 del 16 luglio 2024, stima dei costi euro 125.000,00 di cui euro 70.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 55.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Ancona;

Palazzo Comunale, scheda AeDES n. 001 del 6 agosto 2024, stima dei costi euro 1.630.000,00 di cui euro 1.097.112,00 IVA esclusa per lavori ed euro 532.888,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Mondolfo;

Palazzo degli Anziani, scheda AeDES n. 002 del 16 luglio 2024, stima dei costi euro 92.472,00 di cui euro 53.560,00 IVA esclusa per lavori ed euro 38.912,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Ancona;

Palestra di via Ragnini, scheda AeDES n. 005 del 18 luglio 2024, stima dei costi euro 25.000,00 di cui euro 15.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 10.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Ancona;

(b) quanto al piano ricostruzione chiese ed edifici di culto:

Arcidiocesi di Pesaro (prot. USR nn. 39040 del 27 marzo 2026, n. 2257 del 12 gennaio 2026, n. 37713 del 25 marzo 2026, n. 8688 del 26 gennaio 2026, n. 37739 del 23 marzo 2026, n. 37748 del 26 gennaio 2026);

Arcidiocesi di Ancona-Osimo (prot. USR nn.38678 del 26 marzo 2026, n. 93726 del 24 luglio 2026);

rispettivamente in relazione alle seguenti chiese ed edifici di culto:

Chiesa della Pieve di Santo Stefano, scheda A-DC n. 001 del 23 settembre 2024, stima dei costi euro 2.200.000,00 di cui euro 1.600.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 600.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Arcidiocesi di Pesaro;

Chiesa di San Cassiano ed Eracliano, scheda A-DC n. 001 del 17 settembre 2024, stima dei costi euro 1.900.000,00 di cui euro 1.300.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 600.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Arcidiocesi di Pesaro;

Chiesa di San Giuliano, scheda A-DC n. 001 del 23 settembre 2024, stima dei costi euro 445.000,00 di cui euro 300.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 145.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Arcidiocesi di Pesaro;

Chiesa di San Lorenzo Martire, scheda AeDES n. 001 del 23 settembre 2024, stima dei costi euro 1.000.000,00 di cui euro 706.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 294.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Arcidiocesi di Pesaro;

Chiesa di Santa Maria delle Fabbrecce, scheda A-DC n. 001 del 17 settembre 2024, stima dei costi euro 725.000,00 di cui euro 500.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 225.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Arcidiocesi di Pesaro;

Chiesa di Santa Susanna, scheda A-DC n. 001 del 17 settembre 2024, stima dei costi euro 970.000,00 di cui euro 680.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 290.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Arcidiocesi di Pesaro;

Santuario Beata Vergine dei 7 Dolori, scheda A-DC n. 4 del 23 settembre 2024, stima dei costi euro 6.366.408,80 di cui euro 4.459.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 1.907.408,80 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Arcidiocesi di Ancona – Osimo;

Chiesa di San Michele Arcangelo, scheda A-DC n. 001 del 19 febbraio 2026, stima dei costi euro 1.974.041,20 di cui euro 1.406.808,89 IVA esclusa per lavori ed euro 567.232,30 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Arcidiocesi di Ancona – Osimo;

Preso atto che l'USR Marche ha esaminato i richiamati DIP e verificato la completezza documentale considerate anche le schede AeDES/A-DC da cui si rilevano i danni che sono occorsi agli edifici in questione;

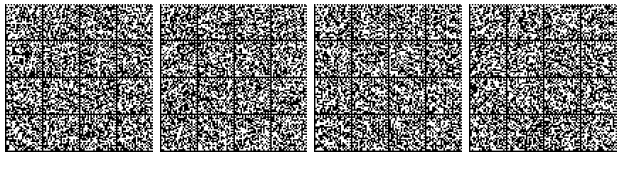
Preso altresì atto che l'USR Marche ha valutato corretta la stima dei costi finalizzata alla pianificazione degli interventi come sopra riportati;

Preso, infine, atto della volontà dei comuni, organi ed ordini, sopracitati di fungere da soggetto attuatore dei richiamati interventi di ricostruzione;

Considerata la rilevanza che le opere pubbliche e l'edificio di culto menzionati rivestono sotto il profilo pubblico nell'ambito delle Marche, e la conseguente indifferibilità e urgenza nell'avviare i correlati interventi di ricostruzione e riparazione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta dei soggetti attuatori sopracitati e di procedere all'inserimento degli interventi in questione nei Piani di ricostruzione delle opere pubbliche e delle chiese e degli edifici di culto dei territori della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 8-*bis*, della citata ordinanza n. 1 del 2025, al fine di accelerare lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza, non-



ché per lo svolgimento delle connesse attività e funzioni tecniche, di riconoscere una percentuale massima del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP;

Ritenuto di trasferire le relative somme agli uffici speciali per la ricostruzione (che le erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche dal menzionato articolo 3, comma 8-*bis*, dell'ordinanza n. 1 del 2025) le seguenti anticipazioni del contributo:

per USR Marche:

Ex Chiesa San Francesco Auditorium, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 400.000,00;

Palasport F. Brasili, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 3.000,00;

Scuola dell'infanzia Albero Azzurro, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 197.000,00;

Prefettura di Ancona - Torre Campanaria Comune di Ancona, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 28.500,00;

Scuola dell'infanzia Collodi, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 180.000,00;

Scuola dell'infanzia «Gallizzi» – Sala mensa refettorio, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 35.000,00;

Scuola primaria Statale Rodari, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 241.560,00;

Lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico di un edificio sito in via San Pietro Foglio 13 P.lla 90, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 52.994,32;

Riparazione danni post sisma 2022 delle mura storiche di Mergo, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 113.274,52;

Cimitero Carignano, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 50.000,00;

Cimitero di Tavernelle – uffici servizi cimiteriali, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 93.000,00;

Ex Canonica di Castelgagliardo, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 11.000,00;

Comune di Fano Acli Sant'Andrea in Villis, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 22.000,00;

Cimitero di Sant'Andrea in Villis, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 165.000,00;

Palazzo Malacari, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 12.500,00;

Palazzo Comunale, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 163.000,00;

Palazzo degli Anziani, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 9.247,20;

Palestra di via Ragnini, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 2.500,00;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 3, della citata ordinanza n. 1 del 2026 (come introdotto dall'ordinanza n. 5 del 2026), al fine di accelerare l'avvio delle attività di progettazione degli interventi in questione, di riconoscere al soggetto attuatore, per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attività e funzioni tecniche, una anticipazione nel limite massimo del 10% del valore complessivo dei singoli interventi, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 3-*bis*, comma 3, rimettendo poi all'USR Marche e USR Umbria la successiva erogazione del quantum effettivamente concordato con il professionista nell'ambito del contratto di progettazione che sarà stipulato:

per USR Marche:

Chiesa della Pieve di Santo Stefano, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 220.000,00;

Chiesa di San Cassiano ed Eracliano, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 190.000,00;

Chiesa di San Giuliano, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 44.500,00;

Chiesa di San Lorenzo Martire, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 100.000,00;

Chiesa di Santa Maria delle Fabbrecce, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 72.500,00;

Chiesa di Santa Susanna, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 97.000,00;

Santuario Beata Vergine dei Sette Dolori, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 636.640,88;

Chiesa di San Michele Arcangelo, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 197.404,12;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 677 e 678 e confluite nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 22 settembre 2026 è pari a euro 102.000.000, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la programmazione è pari a euro 90.531.391,8 per la ricostruzione e per le spese di progettazione;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il più rapidamente possibile il processo di ricostruzione delle sopracitate opere danneggiate dal sisma del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa e anche nell'ottica della riparazione sociale dei territori in questione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Marche e Umbria nell'ambito della Cabina di coordinamento del 23 settembre 2026;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del Quinto stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025.

1. È approvato il Quinto stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche del territorio della Regione Marche colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8-*bis*, primo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, nell'ambito del Piano di ricostruzione di cui all'Allegato A, saranno in questa fase oggetto di finanziamento le sole attività di sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica e le connesse attività e funzioni tecniche nel limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, e nei limiti dei finanziamenti concessi, gli Uffici speciali per la ricostruzione potranno erogare ai soggetti attuatori esclusivamente le somme risultanti dai contratti di appalto di servizi di progettazione che saranno stipulati e dovranno essere depositati presso gli USR.

4. L'Allegato 1 della presente ordinanza integra l'allegato A all'ordinanza n. 9 del 2026 (Primo stralcio), già integrato con le ordinanze n. 10 del 2026 (Secondo stralcio), n. 11 del 2026 (Terzo stralcio), n. 13 del 2026 (Quarto stralcio), il quale assume un valore totale massimo dei finanziamenti per le progettazioni pari a euro 10.552.814,85.

Art. 2.

Approvazione del Quinto stralcio del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-bis*, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025.*

1. È approvato il Quinto stralcio del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-*bis*, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, come modificata dell'ordinanza n. 5 del 23 febbraio 2026, di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 3, primo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, nell'ambito del Quinto Stralcio del Piano di ricostruzione di cui all'allegato 2, saranno in questa fase oggetto di finanziamento le sole attività di progettazione e connesse attività e funzioni tecniche nel limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento.

3. Ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 3, secondo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, e nei limiti dei finanziamenti concessi, gli Uffici speciali per la ricostruzione Marche ed Umbria, potranno erogare ai soggetti attuatori esclusivamente le somme risultanti dai contratti che saranno stipulati con i professionisti incaricati della progettazione che i primi dovranno depositare presso gli USR.

4. L'allegato 2 della presente ordinanza integra l'allegato A all'ordinanza n. 6 del 2026 (Primo stralcio), già integrato con le ordinanze n. 8 del 2026 (Secondo stralcio), n. 11 del 2026 (Terzo stralcio), n. 13 del 2026 (Quarto stralcio) il quale assume un valore totale massimo dei finanziamenti per le progettazioni pari a euro 4.253.414,39.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie e di coordinamento delle ordinanze nn. 9 e 6 del 2026

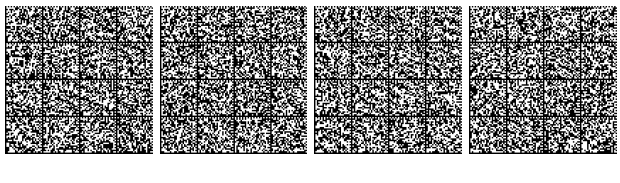
1. Alla copertura della spesa discendente dal finanziamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 3.337.621,04 (di cui 1.779.576,04 euro relativi al Quinto Stralcio del Piano opere pubbliche e 1.558.045,00 euro relativi al Quinto Stralcio del Piano ricostruzione chiese), si provvede mediante le risorse stanziate dall'articolo 1, commi 677 e 678 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Nei commi seguenti sono dettagliati gli importi complessivi delle risorse sino alla data odierna stanziate in ordine al Piano opere pubbliche e al Piano di ricostruzione chiese ed edifici di culto.

2. L'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2026 è sostituito dal seguente che tiene conto delle nuove disposizioni finanziarie contenute nella presente ordinanza e nelle precedenti ordinanze n. 10 del 2026, n. 11 del 2026 e n. 13 del 2026:

«1. Alla copertura della spesa discendente dal finanziamento degli interventi della presente ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 10.552.814,85, si provvede mediante le risorse stanziate dall'articolo 1, commi 677 e 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e confluite nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.».

3. L'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 6 del 2026 è sostituito dal seguente che tiene conto delle nuove disposizioni finanziarie contenute nella presente ordinanza e nelle precedenti ordinanze n. 8 del 2026, n. 11 del 2026 e n.13 del 2026:

«1. Alla copertura della spesa discendente dal finanziamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 4.253.414,39 si provvede mediante risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.»



Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 24 settembre 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2694

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-sismi-ancona-umbertide/

26A05847

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 210 del 10 settembre 2026)**, coordinato con la legge di conversione 6 novembre 2026, n. 202** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 2)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, *di cui al* decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dall'11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. All'articolo 3, comma 1, primo pe riodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a agosto» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a settembre». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, è incrementata di 16 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»:

«Allegato I

Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico.

Prodotti energetici

benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;

benzina: euro 564,00 per mille litri;

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620 per mille litri;

Oli da gas o gasolio:

usato come carburante: euro 423,00 per mille litr;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;

usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri.

Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione.

Oli combustibili: usati per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;

per uso industriale:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.

Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.

Gas di petrolio liquefatti:

usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg.;

usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi.

Gas naturale:

per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo

per combustione per usi non domestici: euro 0,012498 per metro cubo

per combustione per usi domestici:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;

per combustione per usi domestici limitatamente ai consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.

per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.

Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:

per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;

per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;

per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi;

Alcole e bevande alcoliche

Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;

Vino: lire zero;

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;

Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51per ettolitro;

Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.

Tabacchi lavorati

a) sigari 23,5 per cento;

b) sigaretti 27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028;

c) sigarette 49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50 per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028;

d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028;

e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;

f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento.

Energia elettrica

Per ogni kWh di energia impiegata (3):

per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;

per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;

b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820.

per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh.

Imposizioni diverse

Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.

Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante: «Revisione delle disposizioni in materia di accise»:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi)*. — 1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:

a) benzina: euro 672,90 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri.

2.

3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo.

4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025. I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

6. Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.».

— Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato è pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Misure in favore dell'autotrasporto)*. — 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi *da marzo a settembre* dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 397,6 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

6. In considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.».

Art. 1 - *bis*

Modifiche all'articolo 1-*decies* del decreto-legge n. 63 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2026

1. Al fine di garantire una maggiore indipendenza energetica e consentire la valorizzazione in digestione anaerobica di tutti i residui generati dalla trasformazione di prodotti agricoli indipendentemente dalla destinazione dei prodotti finiti ottenuti, all'articolo 1-decies *del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare» sono inserite le seguenti: «e, qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti, i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzate alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali»;*

b) *dopo le parole: «di cui all'articolo 184-*bis *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono inserite le seguenti: «, a condizione che non contengano sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e che il processo di produzione non comporti il rilascio di tali sostanze. Il produttore dei residui rende disponibile al gestore dell'impianto la documentazione attestante il rispetto delle predette condizioni, ivi inclusa la caratterizzazione del processo e delle sostanze impiegate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264»;*

c) *dopo le parole: «Allegato IX, parte B, del medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «. L'impiego dei residui di cui al presente articolo è consentito a condizione che il digestato prodotto rispetti i valori limite di cui all'Allegato IX, parte B, del predetto decreto.».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1-*decies* del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1-*decies (Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)*. — 1. Al fine di valorizzare i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, garantendo il pieno utilizzo della capacità produttiva degli impianti di biogas e biometano, nonché per l'utilizzo degli stessi nei processi di digestione anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare *e, qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti, i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzate alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali* possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, a condizione che non contengano sostanze chimiche pericolose ai sensi del regola mento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e che il processo di produzione non comporti il rilascio di tali sostanze. Il produttore dei residui rende disponibile al gestore dell'impianto la documentazione attestante il rispetto delle predette condizioni, ivi inclusa la caratterizzazione del processo e delle sostanze impiegate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264*. Possono essere altresì ammesse in ingresso negli impianti di cui al primo periodo le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e conformi alla norma tecnica UNI 11922: 2026. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26 e 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto*. L'impiego dei residui di cui al presente articolo è consentito a condizione che il digestato prodotto rispetti i valori limite di cui all'Allegato IX, parte B, del predetto decreto.* Il digestato di cui al presente articolo è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal medesimo articolo 184-*bis*.».

Art. 2.

Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche

1. Nei casi di procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione *di pozzi nonché al rilascio*, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi, qualora la regione interessata, entro il termine di 45 giorni dalla *ricezione della* documentazione a corredo dell'istanza, non si sia espressa sull'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Qualora il mancato rispetto del termine per l'espressione dell'intesa regionale si verifichi nell'ambito del procedi mento unico di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il termine assegnato ai sensi del primo periodo del presente comma non è superiore a trenta giorni. Entro il termine assegnato ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove un'apposita interlocuzione con la regione interessata al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinché la regione medesima si esprima sull'intesa. L'interlocuzione non sospende il decorso del termine assegnato ai sensi del primo periodo *del presente comma*.

2. Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del comma 1 e l'inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale con cernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell'unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, no mina un commissario ad acta al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei mini stri partecipa il Presidente della regione interessata. Il commissario ad acta, nello svolgimento delle attività propedeutiche al l'adozione dell'atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicità e informa zione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai *profili tecnici e socioeconomici* e alle tutele ambientali del progetto.

3. Il Consiglio dei ministri, con la deliberazione di cui al comma 2 o con successiva deliberazione, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare un subcommissario, che coadiuva il commissario ad acta nello svolgi mento delle attività a esso attribuite. In caso di assenza o impedimento temporaneo del commissario ad acta, il subcommissario ne esercita le funzioni.

4. Il commissario ad acta di cui al comma 2 può, altresì, essere nominato dal Presi dente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. *Le funzioni del commissario ad acta si estendono, altresì, all'adozione di ogni atto endoprocedimentale o provvedi mento autorizzatorio comunque denominato, di competenza della medesima regione o di enti locali rientranti nel relativo territorio, propedeutico e necessario alla conclusione del procedimento*.

5. Al commissario ad acta e al subcommissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34:

«Art. 16 *(Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli)*. — 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito denominati: "Gruppo GSE") avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energeti-

ca, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2 e 3.

2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.

3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, è consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 del presente articolo, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.

4.

5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:

a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;

b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi calcolati sui primi cinque anni, al prezzo di cui al comma 8, lettera *b)*. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposizione per cinque anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 10, lettera *a)*.

5-*bis*. I contitolari di una medesima concessione di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la facoltà di partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.

6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento della produzione, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su terraferma, l'intesa della regione interessata è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale è svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera *a)*. La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera *b)*, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi della lettera *a)* del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la possibilità per il GSE di selezionare uno o più clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la risoluzione anticipata.

7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo per MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.

8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:

a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione;

b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo di cui al comma 7 del presente articolo, comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o più aste che prevedono:

1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra:

1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;

1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;

2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonché ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);

3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili dai clienti;

4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;

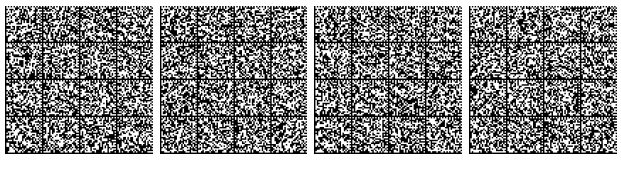
d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari al prezzo di cui alla lettera *b)* per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.

9. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali risultati assegnatari nell'ambito della procedura di cui al comma 8. Nel determinare l'entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantità assegnate agli stessi nell'ambito della specifica procedura.

10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE:

a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2 e 3 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., di durata pari a cinque anni e al prezzo di cui al comma 8, lettera *b)*;

b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera *a)* del presente comma.



11. La quantità di diritti oggetto dei contratti di cui al comma 10, lettere *a)* e *b)*, è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.

12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera *b)*, sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti totalmente a ciascun cliente finale aggregato, fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio di aggregazione. È fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

13. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera *b)*, commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata residua del contratto. In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di cui al presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema gas.».

Art. 2 - *bis*

Misure a favore dell'elettrificazione dei consumi

1. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungi mento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, adotta misure per la riduzione dei contributi a titolo di Quota potenza, legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi e, comunque, senza incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali.

Art. 2 - *ter*

Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 11*-bis*, comma 4, alinea, le parole: «Ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'idoneità delle aree di cui al comma 1 e ai fini»;*

b) *all'articolo 11*-quinquies*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; sono consentiti altresì gli interventi di cui agli Allegati B e C i cui impianti ricadano interamente nella buffer zone che presenti le caratteristiche di un'area idonea ai sensi dell'articolo 11*-bis*, commi 1 e 3, ai quali non si applica la disciplina semplificata di cui all'articolo 11*-quater*».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 11-*bis* e 11-*quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante: «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b)* e *d)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118», come modificato dalla presente legge:

«Art. 11-*bis (Aree idonee su terraferma)*. — 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-*ter*, sono considerati aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

a) i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;

h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*:

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere *h)* e *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;

4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;

6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;

7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*:

1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;

2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere *h)* e *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere *a)*, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *l)*, numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. E' comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-*bis*), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

4. *Ferma restando l'idoneità delle aree di cui al comma 1 e ai fini* dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:

a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;

b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-*quinquies*;

c) la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;

d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-*quinquies* del presente decreto;

e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;

f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;

g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale;

h) fermo restando quanto previsto alla lettera *g)*, può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune;

i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;

l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonché le modalità di calcolo delle quantità di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di più regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo è definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico - RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-*bis*.

7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera *e)*, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera *a)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera *e)*, del presente articolo mediante subconcessione a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.».

«Art. 11-*quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO).* — 1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A*; sono consentiti altresì gli interventi di cui agli Allegati B e C i cui impianti ricadano interamente nella buffer zone che presenti le caratteristiche di un'area idonea ai sensi dell'articolo 11*-bis*, commi 1 e 3, ai quali non si applica la disciplina semplificata di cui all'articolo 11*-quater.».

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Il *Fondo per interventi strutturali di politica economica*, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 18,6 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 *del presente articolo* e dall'articolo 1, comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027, *e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1*, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 1 e, per gli anni 2026 e 2028, mediante corrispondente riduzione del *Fondo per interventi strutturali di politica economica*, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:

«Art. 10 *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)*. — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Re pubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

26A05912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiocolchicoside, «Tioside».

Estratto determina AAM/PPA n. 610/2026 del 30 ottobre 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/1368.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.B.N. Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare n. 36, 00071 Pomezia, Roma, codice fiscale 13118231003.

Medicinale: TIOSIDE

033982012 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale;

033982024 - «4 mg capsule rigide» 20 capsule rigide;

033982036 - «0,25% crema» 1 tubo da 30 g,

alla società DOC Generici Srl con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

Stampati

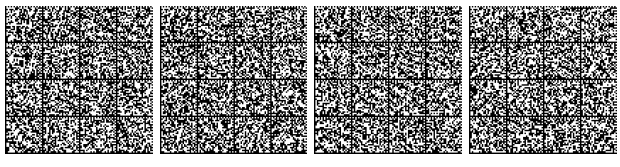
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05801



Proroga dell'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano, a base di magaldrato, «Riopan»

Estratto determina AAM/PPA n. 611/2026 del 30 ottobre 2026

È autorizzata, alla società DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano, codice fiscale 11845960159, attualmente titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RIOPAN, la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornati, riportanti il precedente titolare Takeda Italia S.p.a. dei seguenti lotti già prodotto e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina AAM/PPA n. 550/2026 del 1° ottobre 2026 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 12 ottobre 2026:

Medicinale	A.I.C. confezione	Lotti
RIOPAN «80 mg/ml sospensione orale» 40 bustine 10 ml	027103035	582791
		582792
		582793
		582925
		582926
		582927
		582928
		583066
		583067
		583068
		583120
		583121
		583122
		583123
		583124
		583125
		583154
		583197
		583198
		583199
		583214
		583215
		583216
		583217
		583218
		583219
		583220
		583221
		583222
		583223
		583224
RIOPAN «800 mg compresse masticabili, 40 compresse	027103023	582520
		582523
		582530

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05802

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina, «Minirin/DDAVP».

Estratto determina AAM/PPA n. 615/2026 del 30 ottobre 2026

Si autorizza il seguente *worksharing*: tipo II - C.I.4) Modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conseguenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale MINIRIN/DDAVP nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito riportate:

023892021 - «4 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

Codice procedura europea: SE/H/xxxx/WS/886.

Codice pratica: VN2/2025/96.

Titolare: Ferring S.p.a., con sede legale in via Carlo Imbonati n. 18 - 20159 Milano, codice fiscale 07676940153.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05803

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di itraconazolo, «Sporanox».

Estratto determina AAM/PPA n. 625/2026 del 30 ottobre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.4), aggiornamento dei paragrafi 4.3 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della sezione 2 del foglio illustrativo per aggiungere informazioni sulla potenziale interazione farmacologica con Mavacamten relativamente al medicinale SPORANOX.

Confezione:

A.I.C. n. 027808017 - «100 mg capsule rigide» 8 capsule in blister in PVC/PE/PVDC/Al;

codice di procedura europea: SE/H/xxxx/WS/1217;

codice pratica: VN2/2026/45.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., (codice fiscale 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in - viale Fulvio Testi n. 280/6 - 20126, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05804

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macitentan, «Macitentan Reig Jofre».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 196 del 19 giugno 2026

Codice pratica: DC/2024/528.

Procedura europea n. SE/H/2665/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MACITENTAN REIG JOFRE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Reig Jofre, S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Gran Capitan, 10, 08970 Sant Joan Despi, Barcelona, Spagna.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051727016 (in base 10) 1KBLP8 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051727028 (in base 10) 1KBLPN (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051727030 (in base 10) 1KBLPQ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051727042 (in base 10) 1KBLQ2 (in base 32).

Principio attivo: macitentan.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Genepharm S.A., 18th km Marathonos Avenue, Pallini, 153 51, Grecia;

Olpha AS, Rupnicu Iela, 5, Olaine, Olaine Novads, LV-2114, Lettonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto

un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive* 2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), *MRI Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 11 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05820

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colfri»

Estratto determina AAM/PPA n. 592/2026 del 30 ottobre 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione tipo IB Q.II.e.6.a.2 per il medicinale COLFRI che comporta l'immissione in commercio della seguente confezione, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. 043999059 - base 10 19YRUM base 32;

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. 043999061 base 10 19YRUP base 32;

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. 043999073 base 10 19YRV1 base 32;

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. 043999085 base 10 19YRVF base 32.

Principio attivo: rosuvastatina.

Codice pratica: N1B/2026/816.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l (codice fiscale 01135800769), con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco n. 6 - 85033 Episcopia - Potenza (PZ).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05821

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e ezetimibe, «Maoris».

Estratto determina AAM/PPA n. 614/2026 del 30 ottobre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MAORIS;

confezioni:

045304019 «5 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

045304021 «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

045304033 «20 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL, con scadenza il 6 marzo 2024 è rinnovata con validità illimitata e con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Titolare A.I.C.: Neopharmed Gentili S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe Cottolengo n. 15 - 20143 Milano - Italia - codice fiscale 06647900965.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2023/65.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche relative agli stampati devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05822

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clidix»

Estratto determina AAM/PPA n. 617/2026 del 30 ottobre 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione Tipo IB Q.II.e.6.a.2 per il medicinale CLIDIX che comporta l'immissione in commercio della seguente confezione, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile» uso intramuscolare, 6 fiale in vetro da 4 ml con lidocaina - A.I.C. n. 044629032 (in base 10) - 1BKZ18 (in base 32);

principio attivo: clodronato disodico tetraidrato e lidocaina cloridrato monoidrato;

codice pratica: N1B/2026/745.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in - via Marghera n. 29 - CAP 20149 Milano, codice fiscale 12363980157.

La descrizione delle confezioni precedentemente autorizzate viene aggiornata, per adeguamento agli *standard terms* della Farmacopea europea, così come di seguito riportato:

A.I.C. n. 044629018 - «100 mg + 33 mg soluzione iniettabile» uso intramuscolare, 6 fiale in vetro da 3,3 ml con lidocaina;

A.I.C. n. 044629020 - «200 mg + 40 mg soluzione iniettabile» uso intramuscolare, 3 fiale in vetro da 4 ml con lidocaina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05823

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rozetimad»

Estratto determina AAM/PPA n. 619/2026 del 30 ottobre 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione numero di A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione tipo IB Q.II.e.6.a.2 per il medicinale ROZETIMAD che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate.

Confezioni:

«5 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. 045424102- base 10 1CB7H6 base 32;

«10 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. 045424114 - base 10 1CB7HL base 32;

«20 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. 045424126 - base 10 1CB7HY base 32;

«15 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. 045424138 - base 10 1CB7JB base 32;

«30 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. 045424140 - base 10 1CB7JD base 32;

«40 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. 045424153 - base 10 1CB7JT base 32.

Principio attivo: rosuvastatina e ezetimibe.

Codice pratica: N1B/2026/622.

Titolare A.I.C.: Adamed S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Mazzini, 20 - 20123 Milano, Italia, codice fiscale 10753240968.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05824

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Posaconazolo Zentiva»

Estratto determina AAM/PPA n. 620/2026 del 30 ottobre 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione tipo IAin Q.II.e.6.a.1 per il medicinale POSACONAZOLO ZENTIVA che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«100 mg compresse gastroresistenti» 48 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049469149 - (base 10) 1H5PQX (base 32);

«100 mg compresse gastroresistenti» 48 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049469152 - (base 10) 1H5PR0 (base 32);

«100 mg compresse gastroresistenti» 48 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049469164 - (base 10) 1H5PRD (base 32);

«100 mg compresse gastroresistenti» 48 x 1 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049469176 - (base 10) 1H5PRS (base 32);

«100 mg compresse gastroresistenti» 48 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049469188 - (base 10) 1H5PS4 (base 32);

«100 mg compresse gastroresistenti» 48 x 1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049469190 - (base 10) 1H5PS6 (base 32).

Principio attivo: posaconazolo.

Codice pratica: C1A/2026/1651.

Procedura europea: DE/H/5574/001/IA/018.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Paleocapa n. 7 - Milano, codice fiscale 11388870153.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo, ematologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05825

Rettifica della determina n. 515/2026 del 18 settembre 2026, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Pensa».

Estratto determina AAM/PPA n. 618/2026 del 30 ottobre 2026

La determina AAM/PPA n. 515/2026 del 18 settembre 2026, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2026, relativa al medicinale ALPRAZOLAM PENSA, è rettificata mediante la seguente correzione:

ove si legge:

variazione di tipo IB n. B.II.f.1.a.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito - Così come confezionato per la vendita: ventiquattro mesi;

leggasi:

variazione di tipo IB n. B.II.f.1.a.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito - Così come confezionato per la vendita: ventiquattro mesi, relativamente ai soli dosaggi da 0,25 mg compresse e 0,50 mg compresse;

per il medicinale ALPRAZOLAM PENSA - A.I.C. 034978;

codice pratica: VN2/2025/181.

Titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli n. 6 - 20154 - Milano, codice fiscale 02652831203.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono fatti salvi gli effetti *medio tempore* derivanti dalla la determina AAM/PPA n. 515/2026 del 18 settembre 2026, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2026.

26A05826

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Ciliegia delle Colline Veronesi» e pubblicazione del disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Ciliegia delle Colline Veronesi» come indicazione geografica protetta, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, presentata dall'Associazione Cerasicoltori della Ciliegia delle Colline Veronesi, acquisito il parere favorevole della Regione Veneto, e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 14 ottobre alle ore 16,00 presso la sala conferenze del Centro congressi direzionale di VeronaMercato con sede in Verona - via Sommacampagna n. 63D/E 37137 - Verona, provvede, visto l'art. 61, comma 3 del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, e viste le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano i requisiti di cui all'art. 9, comma 3 del sopra citato decreto ministeriale 14 ottobre 2013.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la predetta domanda sarà notificata, per la registrazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«CILIEGIA DELLE COLLINE VERONESI»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Ciliegia delle Colline Veronesi» è riservata ai frutti di ciliegia che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Ciliegia delle Colline Veronesi» è attribuita ai frutti del ciliegio dolce «Prunus avium L.» - famiglia delle Rosaceae, ottenuti dalle coltivazioni delle varietà, distinte per epoca di maturazione, di seguito sottoelencate.

Precocissime

Rita, Bigarreau Moreau, Bigarreau Burlat, Bigi Sol (Early Bigi), Nimba.

Precoci

Sandra Precoce, Early Lory, Sumpaca (Celestina, Celeste), Modenese, Carmen, Vera, Mariant (Giant Red, Prime Giant), SUMSTE (Samba), New Star, Duroncino di Cazzano, Moretta, Caccianese, SUMNUE (Cristalina), Grace Star, Giorgia, Pacific Red, Summit (Bigarreau Summit), Ferdouce, PA6UNIBO (Marysa).

Medie

Napoleon, Bianca di Verona, Smirne, Flamengo, Pavesi, Lapins, Durone Nero I, Durone di Verona (Mora di Verona), Adriana, Ferrovia, Rocket, Mora dalla punta, Mora di Cazzano, Durone Nero II di Vignola, Black Star, Stella, Frisco, PA1UNIBO (Sweet Aryana), PA5UNIBO (Sweet Saretta), PA2UNIBO (Sweet Lorenz), PA3UNIBO (Sweet Gabriel), PANARO 1 (Sweet Early), SUMTARE (Sweet Heart), PA4UNIBO (Sweet valina), PA7UNIBO (Sweet stephany), Meraviglia dell'Alpone, Sumele (Satin), Lucrezia.

Tardive

Bella d'Italia, Durone (Durone rosso tardivo), Regina, Kordia, Van (Techlovan), Skeena, Tamara.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle caratteristiche minime (parametri considerati: calibro, grado Brix, pigmentazione della buccia) suddivise per epoche di maturazione: precocissime, precoci, medie, tardive.

Epoca di maturazione	Calibro minimo (mm)	Brix minimo (°)	Pigmentazione buccia
Precocissime	22	12	Chiara/Rosata
Precoci	22	14	Rosso brillante
Medie	23	15	Rosso intenso*
Tardive	24	16	Rosso scuro/ violaceo

*Buccia chiara per la varietà «Bianca di Verona».

All'atto dell'immissione al consumo fresco i frutti devono essere:

integri, senza danni;

provvisti di peduncolo;

puliti, privi di sostanze estranee visibili;

sani, esenti da marciumi e da residui visibili di fitofarmaci;

esenti da parassiti.

Devono inoltre presentare le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

sostanza secca (valore medio %):

varietà precocissime e precoci: 15–18%;

varietà medie: 17–20%;

varietà tardive: 17–20,2%;

pH:

3,75–3,89 per tutte le varietà.

Solo per il prodotto destinato alla trasformazione i frutti possono:

essere danneggiati (es. danni da *cracking* o grandine, cicatrizzati ed asciutti, senza problemi di marciume);

essere sprovvisti di peduncolo;

avere calibro minimo di 15 mm.

Tali frutti possono fregiarsi della sigla I.G.P. «Ciliegia delle Colline Veronesi» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia delle Colline Veronesi» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni:

San Bonifacio, Colognola ai Colli, Mezzane di Sotto, Illasi, Cazzano di Tramigna, Caldiero, Lavagno, San Martino Buon Albergo, Verona, Bussolengo, Pescantina, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Cavaion Veronese, Valeggio S.M., Affi, Tregnago, Badia Calavena, Selva di Progno, Velo Veronese, San Mauro di Saline, Grezzana, Cerro Veronese, Roverè Veronese, Bosco Chiesanuova,

Erbezzo, S. Anna d'Alfaedo, Marano di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Fumane, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcé, Rivoli Veronese, Costermano, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Brentino-Belluno, Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Soave, Monteforte d'Alpone, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Vestenanova.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo è monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura abilitata, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

La coltivazione della Ciliegia delle Colline Veronesi prevede le seguenti caratteristiche colturali:

a) densità: sono ammessi tutti i sesti d'impianto purché siano garantite l'illuminazione e l'arieggiamento delle chiome nella fase produttiva delle piante. La densità d'impianto può arrivare fino a 2000 piante/ha;

b) forma di allevamento: sono consentite tutte le forme di allevamento sia in volume sia in parete. La produzione massima ammessa di «Ciliegia delle Colline Veronesi» è di 150 quintali ad ettaro;

c) conduzione agronomica e fitosanitaria: è obbligatoria l'applicazione delle «Linee tecniche di difesa integrata» vigenti, approvate dalla Regione del Veneto;

d) potatura: possono essere effettuate, a seconda del periodo vegetativo delle piante, le seguenti potature: secca, lunga, verde - così riepilogate:

potatura secca: eseguita prima della ripresa vegetativa, consiste in interventi di accorciamento dei rami esauriti, tagli di ritorno e speronatura laterale, con lunghezze decrescenti dalla base verso l'apice;

potatura lunga: privilegia la piegatura delle branche rispetto ai tagli di accorciamento, favorendo una distribuzione equilibrata della chioma e una riduzione dello stress vegetativo;

potatura verde: praticata su piante adulte, viene eseguita a fine estate per contenere la vegetazione e migliorare l'esposizione fogliare, con effetti positivi sulla sintesi di metaboliti secondari.

e) fertilizzazione: fertilizzazione organica e minerale non sono obbligatorie;

f) raccolta: la raccolta delle ciliegie deve essere eseguita a mano;

g) conservazione: i frutti, dalla raccolta fino al momento del confezionamento, devono essere mantenuti in luoghi freschi ed ombreggiati al fine di evitarne lo scadimento. Qualora la commercializzazione non sia effettuata nell'arco delle quarantotto ore i frutti devono essere trasferiti in cella frigorifere ad una temperatura compresa tra 0°C e 10°C e per un periodo massimo di novanta giorni; in generale devono essere adottati tutti gli accorgimenti per rallentare il metabolismo respiratorio dei frutti.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La richiesta di riconoscimento IGP della «Ciliegia delle Colline Veronesi» si basa sulla reputazione del nome e su caratteristiche qualitative specifiche essenzialmente attribuibili all'origine geografica.

Caratteristiche specifiche della Ciliegia delle Colline Veronesi.

La Ciliegia delle Colline Veronesi si distingue per un profilo chimico-fisico unico, caratterizzato da un elevato contenuto zuccherino e da una sostanza secca, per tutte le varietà, uguale o superiore al 15%, che conferisce al frutto una spiccata compattezza e densità della polpa. Sotto il profilo biochimico, il frutto esprime una firma fenotipica stabile, con un equilibrio ottimale tra zuccheri e acidità (pH compreso tra 3,75 e 3,89) e un'intensa pigmentazione antocianica, in particolare di cianidina-3-O-rutinoside, che ne stabilizza il colore e la resistenza meccanica, favorita anche da altitudini collinari, escursione termica e radiazione solare moderata.

Tali caratteristiche sono dovute ai fattori pedoclimatici che contraddistinguono il territorio di produzione, storicamente rivolto alla cerasicoltura, e caratterizzato da suoli che spaziano da territori di alta pianura a montani, con pedologie dal morenico al calcareo ed una limitata zona d'origine vulcanica con suoli basaltici; questa differente tessitura e composizione del terreno fornisce un'esclusività in termini di qualità del prodotto ottenuto e tempi di maturazione. In particolare i suoli calcarei favoriscono l'assorbimento di calcio determinando una superiore croccantezza.

Inoltre, l'esposizione prevalente dei versanti (sud-est/sud-ovest) e l'escursione termica garantiscono un'ottimale intercettazione della radiazione solare, favorendo la sintesi e l'accumulo di zuccheri (°Brix), antociani e composti fenolici. D'altra parte la radiazione solare moderata determina una pigmentazione intensa senza degradazione antocianica.

Le aree esposte a nord, sebbene marginali, generano microclimi differenziati che consentono una diversificazione fenologica e varietale, utile per estendere il calendario di maturazione ed infine la ventilazione prealpina determina una minore umidità con conseguente sostanza secca più elevata.

Tali caratteristiche sono confermate dal lavoro svolto nel triennio 2023-2025 dall'Istituto per la valorizzazione dell'olio di oliva e agroalimentare (IVOLI-IVAGRO) che ha condotto uno studio sistematico su varietà di ciliegio dolce (Prunus avium L.), rappresentative dei quattro gruppi fenologici (precocissime, precoci, medie, tardive), coltivate esclusivamente all'interno dell'areale definito dal disciplinare di produzione, confrontandole con produzioni analoghe ottenute al di fuori dell'areale e confermando che tali qualità sono direttamente attribuibili ai fattori pedoclimatici dell'areale collinare veronese.

Fattori storici e umani.

Nei territori della Ciliegia delle Colline Veronesi, il ciliegio dolce è un albero spontaneo e l'utilizzo dei suoi frutti è da sempre presente nella dieta delle popolazioni locali: ne abbiamo evidenza nei noccioli rinvenuti in numerosi scavi nei villaggi palafitticoli dei laghi prealpini, lungo il Garda veronese e la Lessinia. La presenza rilevante della coltura del ciliegio nelle colline veronesi è già testimoniata da riferimenti bibliografici datati 1503 («Fioretto de le antiche cronache de Verona e de tutti i soi confini e de le reliquie che se trovano dentro in ditta citade» di Francesco Corna da Soncino), che evidenziano, tra le specificità di Verona, il fatto di poter trovare le ciliegie da aprile fino alla fine dell'estate.

Nell'ottocento, con riferimento agli aspetti commerciali, negli «Atti della giunta per la inchiesta agraria» (vol. V, tomo I, 1882) si sottolinea la rilevanza delle ciliegie nell'areale delle colline veronesi che «vengono ora con vagoni refrigerati trasportate in Germania e perfino in Russia».

Dall'inizio del Novecento l'interesse per la cerasicoltura nell'areale della Ciliegia delle Colline Veronesi è aumentato fortemente: da coltivazione limitata al consumo familiare a poco a poco si è passati ad una produzione specializzata. Nonostante ciò, la sapienza e la capacità dei produttori, tramandate di padre in figlio attraverso le generazioni, che consistono nella tecnica agronomica, nella raccolta e nel confezionamento del prodotto effettuati esclusivamente a mano, permettono da sempre di presentare al consumatore un prodotto unico.

Elementi di reputazione del nome Ciliegia delle Colline Veronesi.

La denominazione Ciliegia delle Colline Veronesi risulta utilizzata sul territorio già a partire dai primi anni '90 e dal 2001, è utilizzato nei mercati territoriali di S. Pietro Incariano, Negrar di Valpolicella, Illasi e Montecchia di Crosara il logo «Ciliegia delle Colline Veronesi», che ha contribuito a consolidare nel linguaggio comune la denominazione «Ciliegia delle Colline Veronesi». Il logo è stato oggetto di aggiornamento grafico nell'anno 2023 da parte dei mercati sopracitati.

Data l'importanza economica e culturale che questo frutto riveste per tutto l'areale considerato da molti decenni sono presenti feste, manifestazioni paesane e concorsi promossi dai sindaci dei comuni più rappresentativi, che valorizzano territorialmente la Ciliegia delle Colline Veronesi. Tra queste ricordiamo la mostra concorso della «Ciliegia delle Colline Veronesi» di Tregnago che premia «La Ciliegia d'Oro» e la «Mostra Concorso della Ciliegia delle Colline Veronesi» presso mercato coperto di Campagna Amica-Coldiretti Verona.

La «Ciliegia delle Colline Veronesi» risulta inoltre avere un'ampia diffusione nella grande distribuzione organizzata ed è al centro di numerosi convegni ed incontri di settore, a partire dal «Convegno dei produttori di ciliegie delle Colline veronesi» (Valgatara, 27 marzo 1966), fino ai più recenti «Valorizzare la Ciliegia delle Colline Veronesi» (Tregna-

go, 10 novembre 2022) e «Ciliegia delle Colline Veronesi – Le nuove regole della commercializzazione» (Montecchia di Crosara, 31 marzo 2023).

La «Ciliegia delle Colline Veronesi» è inoltre al centro di importanti pubblicazioni, quali ad esempio «Valorizzazione delle produzioni della Ciliegia delle Colline Veronesi» (Università di Verona), «Verona la Prima, i prodotti agricoli più significativi coltivati nella Provincia di Verona» (Provincia di Verona, servizio agricoltura) nonché su riviste *on-line* (Fruitbook Magazine, l'Adige di Verona).

Infine, con riferimento all'utilizzo nel tempo in cucina del prodotto Ciliegia delle Colline Veronesi, si segnala la seguente ricetta storica: Crostata di ciliegie delle colline veronesi.

Recentemente la «Ciliegia delle Colline Veronesi» è stata la protagonista del format televisivo Dalla Terra al Cibo, andato in onda su Telearena tra maggio e luglio 2025.

Art. 7.

Etichettatura e confezionamento

Confezionamento

Le «Ciliegia delle Colline Veronesi» viene immessa sul mercato in confezioni idonee all'uso alimentare, di peso compreso tra un minimo di gr. 150 ad un massimo di kg. 10. Il confezionamento viene effettuato assicurando condizioni adeguate al mantenimento delle proprietà e dell'integrità dei frutti.

Il contenuto di ciascuna confezione dovrà essere omogeneo in termini di calibro. È ammessa una tolleranza di disomogeneità in termini di calibrazione del 10% del prodotto posto nelle singole confezioni.

Etichettatura

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, con indicazione diretta o con apposita etichetta, le seguenti indicazioni:

a) nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore;

b) data o lotto di confezionamento;

c) il logo della «Ciliegia delle Colline Veronesi», che deve essere accompagnato obbligatoriamente dal simbolo europeo della indicazione geografica protetta.

Le ciliegie destinate alla trasformazione, che non possono essere destinate al consumatore finale come frutti freschi, possono essere vendute alla rinfusa in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, in cui sia riportata la dicitura:

«Ciliegia delle Colline Veronesi IGP destinata alla trasformazione».

Il logo della «Ciliegia delle Colline Veronesi» I.G.P. è il seguente:



Il logo «Ciliegia delle Colline Veronesi» presenta tratti ed elementi tipografici del *naming* personalizzati, mentre il *font* utilizzato per il *pay off* è il Baskerville Italic. È caratterizzato dai colori rosso, verde e nero, con le lettere «O» sostituite da due ciliegie rosse in modo che la parte tipografica si fonda con il pittogramma grafico. Al di sotto del logo viene riportato, in grassetto e maiuscolo, l'acronimo I.G.P. Il logo, è costituito all'interno di un box quadrato e allineato verticalmente in modo centrato.

Indici colorimetrici:

nero: Pantone®: /; CMYK > 0-0-0-100;

rosso: Pantone®: 485 C; CMYK > 0-100-100-0;

verde: Pantone®: 368 C; CMYK > 55-0-95-0.

26A05819

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 58 del 27 ottobre 2026 - Appalto n. 3/2026: procedura aperta *ex* articoli 71 e 141 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione («CSE»), ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per i lavori da eseguire nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, tratta «Rebaudengo - Politecnico».

Con ordinanza n. 58 del 27 ottobre 2026, il Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, al fine di procedere con l'esame della proposta tecnica ed economica pervenuta, nomina la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 20 della lettera di invito, della procedura n. 3/2026 «Procedura aperta *ex* articoli 71 e 141 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ("CSE"), ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per i lavori da eseguire nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, tratta "Rebaudengo - Politecnico". CUP C71F20000020005 - CIG BC78F68AF0. Nomina della commissione giudicatrice.».

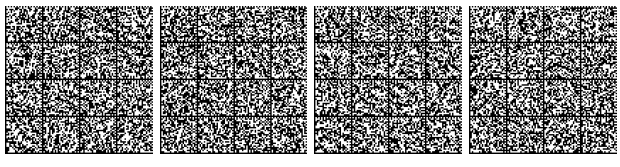
L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infra. To, al *link* https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/ e sulla piattaforma telematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

26A05836

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-261) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

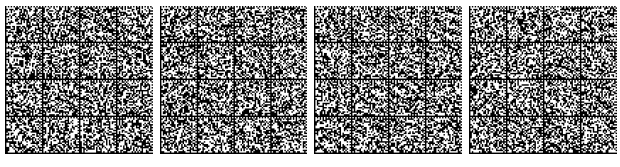
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

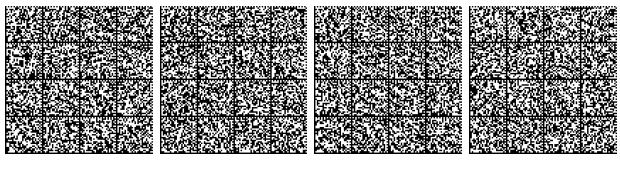
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

